COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini

Affidamento del servizio di trasporto scolastico in parte del territorio comunale di Novafeltria (frazioni di Secchiano-Uffogliano-Perticara-Miniera)

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)

L'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, testualmente recita: "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".
La presente relazione viene redatta in attuazione dei dettami di cui alla sopra richiamata norma (art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012) e concerne l'affidamento diretto alla società in house MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l. del servizio di trasporto scolastico, da espletare in parte del territorio comunale di Novafeltria (frazioni di Secchiano-Uffogliano-Perticara-Miniera).
Il presente documento è stato redatto sulla scorta dello schema tipo che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto ai sensi del suddetto D.L. n. 179/2012, art. 34 commi 20 e 21, che gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica sono tenuti preventivamente a redigere al fine di:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di trasporto scolastico in parte del territorio comunale di Novafeltria (frazioni di Secchiano-Uffogliano-Perticara-Miniera)
Ente affidante	Comune di Novafeltria
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	Anni 1 (periodo coincidente con l'anno scolastico 2021/2022)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Novafeltria

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. Rolando Rossi
Ente di riferimento	Comune di Novafeltria (RN)
Area/servizio	Responsabile del Settore "Unità Operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero"
Telefono	0541 845611
E-mail	rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it
Data di redazione	10/08/2021

PREMESSA

- ✓ Tra i servizi che il Comune di Novafeltria (in seguito, anche, "*Comune*") eroga alla collettività vi è anche quello del trasporto scolastico che consiste nell'offrire linee differenziate di percorsi scuolabus in considerazione del territorio comunale e dell'ubicazione dei diversi plessi scolastici;
- ✓ La L.R. n. 26/2001 pone in capo al Comune di residenza degli alunni vari interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative, tra cui i servizi di trasporto e le facilitazioni di viaggio, stabilendo che gli utenti "concorrono al costo dei servizi [...] con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche" (art.3, comma 3);
- ✓ Il territorio del *Comune* si sviluppa in un'area di circa 42 Kq ove hanno sede i seguenti plessi scolastici:
  - capoluogo: scuola statale dell'infanzia, scuola statale primaria, scuola statale secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado;
  - Perticara: scuola statale dell'infanzia e scuola statale primaria;
  - Secchiano: scuola statale dell'infanzia e scuola statale primaria;
- ✓ Il *Comune* istituisce e organizza il trasporto destinato agli alunni e studenti che frequentano le scuole dell'infanzia e primarie e secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado (iscritti alle classi I e II), secondo le modalità indicate nel "Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico" approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2015;
- ✓ Il servizio di trasporto scolastico riguarda i flussi di entrata mattutina, uscita ordinaria e uscite didattiche;
- ✓ Con deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato deciso, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, di esternalizzare, per le motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, per 5 anni, il servizio di trasporto scolastico nelle seguenti frazioni:
  A) Secchiano e Uffogliano per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado;
  B) Perticara e Miniera per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primaria;
- ✓ Con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/09/2015 si è stabilito di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa del medesimo atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, per anni 3, e precisamente a tutto il 30/06/2020, la deliberazione di C.C. n. 20 del 30/04/2012 concernente l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni indicate alle sopra indicate lettere A e B;
- ✓ Con deliberazione di C.C. n. 41 del 11/09/2021 si è stabilito di affidare *in house* il servizio di trasporto scolastico nella predetta parte del territorio comunale (frazioni di Secchiano-Uffogliano-Perticara-Miniera), per 1 anno (anno scolastico 2020/2021), alla MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l., della quale questo Comune detiene il 45,14 % delle quote;
- ✓ Con la conclusione dell'a.s. 2020/2021 (30/06/2021) è scaduto il contratto (Rep. 2134) con la predetta MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l., relativo al servizio di trasporto scolastico nelle suddette frazioni di Secchiano-Uffogliano-Perticara-Miniera e, pertanto, occorre ora stabilire le modalità di gestione del servizio di cui trattasi, nella particolare situazione ancora legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ✓ Il predetto servizio di trasporto scolastico è assicurato nella restante parte del territorio comunale (frazioni di Torricella/capoluogo e di Sartiano/Capoluogo) con automezzi e personale del *Comune*.

<u>SEZIONE A</u>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne il settore effettivo di applicazione dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, necessita prima di tutto spiegare la nozione di "***servizio pubblico locale a rilevanza economica***".
L'art. 112, del D. Lgs. n. 267/2000, denominato "***Servizi pubblici locali***", si limita a statuire che i "*servizi pubblici locali*" debbano avere "*per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*".
La giurisprudenza ha affermato che il "*servizio pubblico*" è quello che permette al Comune di conseguire fini sociali e di promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112, del suddetto D. Lgs, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.
In merito al concetto di "*servizio pubblico locale*", la giurisprudenza ha precisato quanto segue:

- il "servizio pubblico locale" risulta fondato su alcuni elementi quali l'organizzazione dell'attività volta a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di fruitori, l'imposizione a carico del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a uniformare l'espletamento dell'attività a regole di regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;
- il "servizio pubblico locale", poiché persegue scopi sociali e di sviluppo economico della comunità, è rivolto al soddisfacimento diretto di necessità collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico;
- riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti (in questo senso, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532).

Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico locale secondo la definizione contenuta nel D. Lgs. n. 267/2000 che al sopra citato art. 112 prevede che "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*" (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2004 n. 7636 secondo cui: "*… non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo rappresenti una modalità che agevola il perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità scolastica, e che, per tale modalità, sia configurabile quale servizio pubblico locale*").

Il D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, ha modificato gli artt. 113 e 113-bis (di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con Sentenza Corte Costituzionale n. 272/2004) del D. Lgs n. 267/2000, distinguendo fra "servizi aventi rilevanza economica" e "servizi privi di tale rilevanza"; la mancanza di una norma che ne individui espressamente la nozione precisa, ci impone di ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.
In primo luogo, è necessario riferirsi al "Libro Verde sui servizi di interesse generale" presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica". Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/2004), è compito del Legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

La differenza fra tipologie di "servizi pubblici" attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Sentenza Tar Puglia, Bari, 12 aprile 2006, n. 1318). Dunque, deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno potenzialmente, una redditività e quindi una competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.
La distinzione tra il carattere della rilevanza economica o meno del "servizio pubblico" non è dato né dalla natura dell'attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l'indice della sua economicità.
Ai fini della qualificazione di un "servizio pubblico locale" sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097).

Relativamente al dibattuto tema della *rilevanza economica*, va evidenziato quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 23 ottobre 2012, n. 5409, la quale sintetizza gli argomenti che hanno animato la pluriennale discussione, articolatasi secondo l'evoluzione della normativa, della giurisprudenza, della dottrina e della prassi.

> *"…8.1- In via di principio va considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).*
> *In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è ragionevole pensare che si debba prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi).*
> *Dunque, la distinzione di cui si sta parlando può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o non presenta tale rilevanza economica.*
> *Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 Cod. civ. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso).*
> *Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.*
> *…..*
> *8.3 …*
> *… la qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr. Cons. Stato, n. 5097 del 2009)..;*

Si può concludere quindi che alla gestione del trasporto scolastico si possa associare il requisito della rilevanza economica.

Si evidenzia inoltre che lo svolgimento del servizio dovrà avvenire, da parte dell'*Affidatario,* nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti:

- artt. 1681 e 1682 del Codice Civile;
- D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e i.;
- D.M. n. 448/1991, D. Lgs. n. 395/2000, D.Lgs. n. 478/2001, D.M. n. 161/2005 e Decr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2011, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- L.R. n. 26/2001;
- L. n. 218/2003 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D.M. 18/04/1977 modificato ed integrato con D.M. 13/06/1985, D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
- D.M. 31/01/1997 "Nuove diposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva Circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997 n. 23;
- "Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico" approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2015.

L'*Affidatario* deve, comunque, usare nella conduzione e nell'espletamento del servizio la diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

In merito all'affidamento diretto di servizi pubblici a società "in house providing", si rinvia alla SEZIONE C.

<u>SEZIONE B</u>
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Premesso quanto precede, occorre individuare la natura del servizio in oggetto.
La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale.
I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio, volti a soddisfare i bisogni della comunità o di parte di essa.
Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale e deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

Il servizio di trasporto scolastico risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.
Le modalità di svolgimento del servizio sono stabilite dal vigente "Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico" approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2015.

Parte del servizio di trasporto scolastico è eseguito direttamente dal *Comune* con propri mezzi e personale (nelle frazioni di Torricella/capoluogo e di Sartiano/capoluogo).
Oggetto dell'affidamento è il servizio di trasporto scolastico, da eseguirsi nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano e di Perticara e di Miniera, rivolto agli alunni residenti frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Secchiano e di Perticara e Secondarie di I grado e di II grado (iscritti alle classi I e II), come meglio specificato nel Disciplinare del servizio/Capitolato d'oneri; si precisa che il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I e di II grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale e compatibilmente agli orari del trasporto scolastico con quelli del trasporto pubblico locali. Alunni residenti in altri Comuni potranno usufruire del servizio solo a seguito di accordo tra le Amministrazioni comunali interessate.
Le caratteristiche del servizio, i percorsi, le fasce orarie, le modalità di esecuzione, gli oneri a carico dell'affidatario del servizio (in seguito "*Affidatario*"), le caratteristiche richieste degli automezzi da utilizzate ed i requisiti richiesti al personale adibito al servizio, sono dettagliatamente specificati nell'allegato Disciplinare del servizio/Capitolato d'oneri (in seguito "*Disciplinare*") parte integrante e sostanziale della presente relazione.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di abbandono o di sospensione anche parziale o di altro inadempimento degli obblighi previsti dal *Disciplinare*, il *Comune*

potrà sostituirsi senza alcuna formalità all'*Affidatario* per l'esecuzione del servizio, con rimborso delle spese a carico del medesimo *Affidatario*.
Nello svolgimento del servizio l'*Affidatario* è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
Il servizio di trasporto scolastico è inoltre un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146/1990, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali …". Pertanto, l'*Affidatario* è obbligato a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tali disposizioni, nonché le deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Essendo il servizio di trasporto scolastico ricompreso tra i servizi a domanda individuale l'*Affidatario* è tenuto ad erogare il servizio a tutti i richiedenti ammessi al servizio dal *Comune,* sulle base di quanto disposto dalla specifica normativa in materia sopra citata e dal sopra citato "Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico".

Come risulta dal *Disciplinare,* l'*Affidatario* dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus rispondenti alle vigenti norme in materia, organizzare il servizio sulla base di quanto stabilito dal *Comune* in conformità allo svolgimento dell'orario scolastico in essere presso gli istituti scolastici, che può modificarsi nel corso dell'anno scolastico, eseguire il servizio, in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico in particolare con il Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997, la Circolare n. 23 dell'11/03/1997, il D.M. 20/12/1991 n. 448. I conducenti degli automezzi dovranno essere in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi idonei all'uso indicato e del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Motorizzazione Civile e dovranno essere debitamente formati per un corretto svolgimento del servizio. L'*Affidatario* dovrà collaborare con il *Comune* nell'individuazione dei percorsi degli scuolabus, in caso di modifiche al percorso funzionali alle iscrizioni al servizio nonché nella verifica periodica degli utenti, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa la presenza di nuovi utenti sugli scuolabus; provvedere alla redazione di apposito piano per la manutenzione dei mezzi.

Attraverso la dettagliata regolamentazione delle modalità di esecuzione del servizio come riportata nel *Disciplinare* si garantisce una appropriata qualità del servizio, servizio che è di basilare importanza, in un territorio montano come il nostro caratterizzato da una bassa densità di popolazione, per consentire ai minori l'esercizio del diritto all'istruzione.

<u>Non sono previste compensazioni economiche.</u>
Per la prestazione del servizio oggetto di affidamento l'*Affidatario* (Società in *house*) riceverà dall'Ente affidante (*Comune*) il corrispettivo determinato dal contratto in funzione dei costi delle prestazioni fornite. Si rinvia alla SEZIONE D, lettera D, della presente relazione.

SEZIONE C
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Normativa di riferimento
La tumultuosa evoluzione normativo – giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali può essere riassunta come segue:
- è stato approvato il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
- è stato approvato il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "**Codice dei contratti pubblici**";
- è stata approvata la *Direttiva 2014/23/UE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- è stata approvata la *Direttiva 2014/24/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la *direttiva 2004/18/CE*;
- con l'art. 1 Legge n. 190 / 2014, con l'art. 1 Legge n. 147 / 2013 e con l'art. 13 D.L. n. 150 / 2013, successivamente al precedente intervento introdotto con lo stesso art.34, comma 20 e ss D.L. n. 179 /2012 istitutivo della presente relazione, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle attività e delle società pubbliche locali;
- la sentenza Corte Cost. 199 / 2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138 / 2011, convertito in Legge n. 148 / 2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 113 / 2011 ha abrogato l'art. 23bis D.L. n. 112 / 2008 convertito in Legge n. 133 / 2008, modificato ed integrato dall'art. 15 D.L. n. 135 / 2009 convertito in Legge n. 166 / 2009;
- il D.P.R. n. 168 /2010 (art. 12, comma 1), c.1 ha abrogato l'art. 113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater D. Lgs n. 267 / 2000 e s.m..

Forme di gestione e affidamento dei servizi pubblici locali
Qualora l'ente pubblico non sia in grado di eseguire in proprio i servizi, l'esternalizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si radicano su differenti modalità di affidamento del compito.
In riferimento a ciò, in questo *Comune* sostanzialmente nulla è cambiato rispetto alla decisione assunta nel 2012, riconfermata nel 2015, in merito all'esternalizzazione di parte del servizio (come descritto nelle premesse della presente relazione) e nel 2020 (con l'affidamento in *house* di parte del servizio) e cioè che non esistono neanche attualmente le condizioni per effettuare il servizio in oggetto (nelle frazioni di Secchiano e Uffogliano e di Perticara e Miniera) direttamente ovvero con propri mezzi e personale poiché questo Comune non ha il personale (autisti scuolabus) necessario alla conduzione degli scuolabus, avendo in servizio n. 2 autisti scuolabus già impegnati nelle restanti tratte (e n. 1 dipendente in possesso dei requisiti richiesti a disposizione per le sostituzioni) e non ha possibilità assunzionali alla luce dei vincoli imposti dalle norme vigenti.

Ad oggi ed alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un provvedimento di guida a livello nazionale, e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

- gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- affidamento diretto a società c.d. in house.

Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale devono rispettare i principi e le norme contenute sia nelle norme di settore, sia nel T.U. sulle società

partecipate (quanto alle società miste e alle società in house), sia nel codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

Sono altresì da richiamare
le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*» (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017), le quali al punto 9.2 prevedono che le pubbliche amministrazioni si iscrivano all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

evidenziando al riguardo che:

- le suddette Linee Guida (punto 4.3) prevedono che nel caso in cui il controllo su un organismo in *house* sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda, che si riferisce a tutti i soggetti interessati all'iscrizione;
- il Comune di Novafeltria, detentore del 45,14 % delle quote di Montefeltro Servizi s.r.l., in data 28.11.2018 ha presentato domanda di iscrizione in modalità telematica presso l'ANAC (tramite applicativo reso disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC) nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" (prot. ANAC 0097970),
- l'ANAC con PEC del 23/04/2021 (prot.n. 0033727 del 23/04/2021, registrata al Protocollo del Comune di Novafeltria in data 26/04/2021 al n. 3493) ha inviato la propria "Determina di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", firmata in data 23/04/2021, con la quale si "*DISPONE l'iscrizione del Comune di Novafeltria (CF: 00360640411) nonché delle amministrazioni aggiudicatrici che seguono … (omissis) … all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L. (CF: 01243730411)*".

Conseguentemente, il Comune di Novafeltria può effettuare affidamenti diretti di contratti all'organismo in house, così come previsto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici.

L'affidamento diretto di servizi pubblici a società "in house providing"

Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, sussistono vincoli particolarmente stringenti in merito all'affidamento diretto di pubblici servizi locali e l'espletamento da parte degli enti soci di un "controllo analogo" a quello svolto nei confronti dei propri servizi ne costituisce condizione di legittimità.
Si richiamano le tesi dottrinali e soprattutto giurisprudenziali che hanno contribuito a definire più precisamente e puntualmente i contenuti del "controllo analogo" (in particolare ex multis Consiglio di Stato ad. Plenaria sent. n. 1/2008 ed, in ultimo, Consiglio di Stato Sezione V – n. 1447 dell'8 marzo 2011) e che hanno sottolineato la necessità, non solo di una totale partecipazione pubblica nella società affidataria e dello svolgimento ad opera della società della parte prevalente della propria attività con gli Enti soci, ma anche di "un'influenza dominante" sulla società da parte degli Enti soci secondo penetranti sistemi di controllo con poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario stabiliti dal codice civile.

Il servizio in oggetto, come in precedenza evidenziato, è qualificabile come servizio pubblico locale a rilevanza economica.
La sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, accogliendo i ricorsi di alcune Regioni, ha sancito l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni - in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
A seguito della sopraccitata sentenza, alla materia dell'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica risulta essere applicabile la disciplina comunitaria in materia di servizi di interesse economico generale, costituita dall'art. 106 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), come interpretata dalla Corte di Giustizia (CGCE).
Per i servizi a rilevanza economica, la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, avallata dal Consiglio di Stato con la decisione dell'adunanza plenaria n. 1/2008, ha ritenuto ammissibile l'istituto dell'in house providing, nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale.
La situazione di in house legittima l'affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente eserciti sulla seconda:

- un controllo analogo a quello esercitato dallo stesso sui propri servizi;
- l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano (C. giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal).

L'affidamento di servizi a società in house non ha più carattere eccezionale in quanto tutte le possibili forme di gestione hanno carattere ordinario purché ricorrano i presupposti di legge che legittimano l'affidamento per ciascuno di tali forme.
Ben riassume la giurisprudenza consolidata sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3554 del 18 luglio 2017.
Il Consiglio di Stato ritiene legittima tale scelta, anche in assenza di motivi ostativi all'indizione di una gara pubblica ed al correlativo ricorso al mercato, aderendo all'orientamento che esclude la natura eccezionale dell'affidamento in house, con un iter argomentativo saldamente ancorato agli esiti dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuti in materia.
Il Consiglio di Stato si è soffermato sui presupposti che legittimano l'affidamento diretto ad una società in house, ossia qualora siano sussistenti i presupposti di cui all'art. 12 della direttiva *2014/24/UE:*

1. la totale partecipazione pubblica del capitale della società incaricata della gestione del servizio;
2. lo svolgimento della parte prevalente della attività societaria con gli enti controllanti;
3. il controllo analogo sulla società partecipata da parte dei medesimi enti (cd. controllo frammentato o congiunto).

Per quanto attiene il controllo analogo va evidenziato che l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi (il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario).
Il modello gestionale prescelto del "in house providing", sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house.

Le caratteristiche delle società in house ex D. Lgs n. 50 / 2016 e D. Lgs n. 175/2016: coerenza amministrativa e congruità economica.

Di seguito si riportano le norme in questione con riferimenti specifici per MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l..

Art. 5 D. Lgs n. 50 / 2016 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata [(30)].

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti

...;

Art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 (Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di *concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.";*

Art. 4. D. Lgs n. 175/2016 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [(8)]
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
.....;

<u>Art. 16 D. Lgs n. 175/2016 (Società in house)</u>

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. [(34)]
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016

A comprova del possesso dei requisiti per la qualificazione in house della MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l., di cui alla normativa sopra richiamata, si rileva che:

A) La società Montefeltro Servizi s.r.l., società *in house* a capitale interamente pubblico, del quale il Comune di Novafeltria detiene il 45,14 % mentre la restante parte è detenuta dai Comuni di CASTELDELCI, MAIOLO, PENNABILLI, S. AGATA FELTRIA, SAN LEO, TALAMELLO, è stata costituita, nel rispetto delle vigenti norme di legge, con le caratteristiche della Società assoggettata al controllo analogo). La società è partecipata esclusivamente e solamente dai sopraelencati 7 Comuni;
B) MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l. rispetta il limite dell'80% di attività a favore dei soci, come emerge dai documenti contabili della società;
C) Con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 08/04/2021, la società *in house* MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l. ha modificato il proprio statuto, che recita:

all'art. 1 (DENOMINAZIONE):
"*È costituita una Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata MONTEFELTRO SERVIZI S.r.l., la cui attività, dovrà essere svolta per oltre l'80% del fatturato di competenza di ogni anno fiscale nei territori degli enti soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale è ammessa fino al 20 %, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività della società. Gli Enti soci esercitano un controllo analogo congiunto attraverso il Comitato per il controllo analogo (i.e. Comitato di indirizzo e controllo, che gli enti soci costituiscono con separati e contestuali Patti Parasociali, allegati al presente Statuto*)."
all'art 25 (COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO):
"*Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dagli Enti soci sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Il Comitato è organo collegiale costituito dai rappresentanti di ciascun Ente socio ai sensi e per gli effetti dei Patti parasociali approvati all'unanimità dagli Enti stessi ed allegati al presente Statuto indicato dall'assemblea dei soci*".

Il suddetto Comitato di Controllo Analogo si è insediato in data 17/06/2021, entrando nell'esercizio delle sue funzioni.

Si evidenzia infine che lo Statuto della Montefeltro servizi ricomprende tra i servizi dalla stessa espletabili, anche quello del trasporto scolastico.

In conclusione, ai fini della legittimità dell'affidamento del servizio di cui trattasi a MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L. quale società in house del Comune di Novafeltria, si rileva il rispetto di quanto previsto agli art. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. (T.U. sulle società partecipate).

SEZIONE D
MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Si richiama l'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 **(Regime speciale degli affidamenti in house)**, che testualmente recita:

> "1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
> 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
> 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.";

Al riguardo si osserva:

A) congruità ed economicità:

Le prestazioni da eseguire, descritte nella presente relazione, sono dettagliate nell'allegato *Disciplinare,* parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Lo scorso anno, in sede di affidamento del servizio in house alla MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l., per la verifica della congruità del complessivo valore delle prestazioni, si sono presi a riferimento, visto che le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio erano sostanzialmente le stesse rispetto al precedente anno scolastico (2019/2020), i costi rinvenibili dalla gestione in appalto del servizio (scaduto il 30/06/2020), di seguito esplicitati:

a) servizio nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano, importo aggiudicazione pari ad € 39.950,00 + IVA al 10 %
b) servizio nelle frazioni di Perticara e di Miniera, importo aggiudicazione pari ad € 22.535,40 + IVA al 10 %

e sicché complessivi € 62.485,40 + IVA al 10 %.

Il predetto servizio, per l'a.s. 2020/2021, è stato affidato in house alla MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l. per un importo di complessivi € 61.500,00 + IVA, come da richiesta dalla medesima società (giuste deliberazioni di Consiglio comunale n. 41 del 11/09/2020 e contratto Rep. n. 2134/2020 stipulato in data 09/12/2020).

Il suddetto servizio è stato regolarmente espletato dalla MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L., nel pieno rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare del servizio/Capitolato d'oneri.

Si evidenzia che le caratteristiche del servizio di che trattasi per il prossimo anno scolastico 2021/2022, restano sostanzialmente immutate per quanto attiene le frazioni di Secchiano e di Uffogliano, mentre per quanto attiene le frazioni di Perticara e di Miniera si rende necessaria un'estensione territoriale del servizio conseguentemente all'accoglimento da parte dell'Amministrazione di una richiesta di iscrizione al servizio di un alunno residente nel Comune di Mercato Saraceno, in località Serra di Tornano (contermine alla frazione di Perticara) iscritto, per l'a.s. 2021/2022, alla Scuola Statale dell'Infanzia di Perticara (il Comune di Mercato Saraceno ha rilasciato il relativo nulla-osta ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 e della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997).

La MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l., giusta sua nota del 09/08/2021 prot. 143 del 10/08/2021, pervenuta e registrata al Protocollo del Comune di Novafeltria in data 10/08/2021 al n. 6710 ha richiesto per lo

svolgimento del servizio, per l'anno scolastico 2021/2022, un corrispettivo pari ad € 68.500,00 + IVA, evidenziando, nella suddetta nota, quanto segue:

"Rispetto all'anno scolastico precedente rimane praticamente immutata la linea Secchiano/Uffogliano, mentre la linea Perticara/Miniera a seguito delle sopraggiunte preiscrizioni da parte degli utenti subisce un discreto aumento del chilometraggio per lo svolgimento del servizio.

Infatti i km presunti annuali passano da km 3019 a km 5178, mentre il totale complessivo delle 2 linee passa da km 11800 a km 1441O.

Si ravvisa quindi per l'aumento del chilometraggio di quasi il 25% un aumento dei tempi necessari ad espletare il servizio di circa mezz'ora al giorno, oltre naturalmente un aumento dei costi di automezzo.

Inoltre per il rispetto delle normative anti Covid-19 rispetto a quanto previsto nelle annualità precedenti è necessario prevedere un aumento dei costi del personale, al fine di completare la pulizia e la sanificazione degli automezzi al termine di ogni turno di servizio; l'aumento è quantificabile in minuti 40 per automezzo per turno (su n° 2 linee di trasporto riportano 4 interventi di pulizia e sanificazione giornalieri, per un aggravio di costi del personale di ore 2 e minuti 40 giornalieri); in aggiunta ai costi di personale c'è ovviamente un aumento dei costi anche per i materiali utilizzati per la pulizia e la sanificazione per il rispetto dei protocolli anti Covid-19.

Per tutti questi motivi, per l'espletamento dei servizi di trasporto scolastico previsti nello schema di "Disciplinare di servizio/Capitolato d'oneri" del Comune di Novafeltria, all' Allegato A (Secchiano e Uffogliano) e all'Allegato B (Perticara e Miniera), come da orari, percorsi e chilometraggio previsti, si ***formula una offerta complessiva di € 68.500,00 oltre ad IVA di legge.***

Come previsto dallo Statuto di Montefeltro Servizi all'art. 25, modificato nell'Assemblea Straordinaria del 08/04/2021, detto preventivo di spesa per l'affidamento dei servizi di traspo1o scolastico è stato sottoposto all'approvazione del Comitato di controllo analogo congiunto, che riunito presso la sede municipale di Novafeltria nella seduta odierna del 09/08/2021 ha rilasciato parere favorevole all'unanimità.";

Si ritiene che la suddetta proposta economica della MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l., per le motivazioni addotte dalla medesima società, sopra riportate, possa ritenersi congrua, dando atto che la stessa ha avuto il parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo della medesima Società, nella seduta del 09/08/2021.

B) qualità del servizio

La qualità dell'offerta di MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l. in materia di gestione del servizio di trasporto scolastico, si ricava da una serie di indicatori tratti, per analogia dall'art. 83 e dall'allegato XVII - mezzi di prova dei criteri di selezione - D. Lgs n. 50/2016, che provano il possesso in capo a MONTEFELTRO SERVIZI di:

- **adeguata capacità professionale,** desunta da:
  - Iscrizione alla Camera di commercio per il servizio oggetto dell'affidamento;
  - attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada di viaggiatori – Attestato n. 499/19 del 04-06/2019 rilasciato da Provincia di Rimini al Dott. Pazzini Marco - dipendente della Montefeltro Servizi - Direttore tecnico della Montefeltro Servizi;
  - iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) N. 1071/2009 – n. N58503 del 06/04/2020;
- **adeguata capacità economico finanziaria**, desunta dai bilanci della società;

- **adeguata capacità tecnica e professionale**, desunta dalla sua precedente esperienza pluriennale maturata nella gestione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Talamello e nel Comune di Novafeltria.

C) Universalità e socialità:
Si rinvia alla SEZIONE B, paragrafo B.2.

D) Compensazioni economiche ed aiuti di Stato
In materia di compensazioni economiche / aiuti di Stato, come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 / 2012, si consideri quanto segue:
In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il *Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;* quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art. 2 *(Aiuti "de minimis"): 1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.*
Giacché il corrispettivo a fronte del contratto di servizio non configura certamente un aiuto di Stato, si ritiene di dover dare atto del fatto di non dover inoltrare alcuna segnalazione sul tema. Infatti, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest'ultimo, e non si rileva l'utilizzo gratuito, da parte di MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l. di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito (o situazioni analoghe), né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto della società o ad altro titolo (ad esempio, per l'acquisto di attrezzature).
Inoltre il corrispettivo per la gestione del servizio è effettivamente utilizzato per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale afferente il servizio di trasporto scolastico, la cui competenza è attribuita dalla legge ai Comuni, e non per operare su altri mercati in quanto, in quest'ultimo caso, esso costituirebbe un incompatibile aiuto di Stato.
Pertanto, non sono previste compensazioni economiche.

.

E) considerazioni sull'organizzazione del servizio
Come già evidenziato in precedenza questo Comune non è assolutamente nelle condizioni (per carenze di personale) di eseguire in proprio il servizio di trasporto scolastico anche nelle frazioni di Secchiano-Uffogliano e Perticara-Miniera.
Il servizio affidato in appalto negli anni scorsi (fino al 30/06/2020) nelle suddette frazioni di Secchiano e Uffogliano e di Perticara e Miniera, ha consentito l'accesso ai servizi scolastici da parte degli studenti delle frazioni indicate senza disservizi, ma purtuttavia, per le peculiarità del servizio da erogare in territorio montano, che richiede tra l'altro un'alta flessibilità organizzativa per rispondere al meglio anche alle esigenze delle famiglie, l'affidamento in house del servizio per l'ultimo anno scolastico (2020/2021) alla MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L. si è rivelato più appropriato ed ottimale, per la gestione del medesimo servizio.

Pertanto, alla luce del positivo riscontro avuto nella gestione del servizio relativo all'a.s. 2020/2021, si ritiene che sia appropriato ed ottimale avvalersi della predetta MONTEFELTRO SERVIZI S.R.L., società partecipata da questo Ente, per la gestione del suddetto servizio anche nel prossimo a.s. - 2021/2022 -, ritenendo detta modalità anche come una evoluzione, in termini di maggiore efficacia ed efficienza, della gestione diretta del servizio da parte del Comune.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

In conclusione, si può ritenere che, in relazione ai precedenti punti della presente relazione, risultano affrontati e coerentemente soddisfatti, con riguardo all'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico in parte del territorio comunale (frazioni di Secchiano-Uffogliano-Perticara-Miniera) da parte del Comune di Novafeltria alla società MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l., tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e di cui alla relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012.

Il *Comune* procederà con azioni di monitoraggio trimestrali volte ad accertate il raggiungimento delle finalità perseguite, anche al fine di considerare la possibilità, per il futuro, di affidare alla stessa il servizio di trasporto scolastico per l'intero territorio comunale, scelta che potrebbe, peraltro, ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane assegnate al settore lavori pubblici del *Comune*. Gli utenti del servizio saranno coinvolti in tecniche di "*Customer satisfaction*" al fine di avere una valutazione qualitativa del servizio.

La presente relazione, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, sarà trasmessa all'osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo Economico, come prescritto dall'art. 13, comma 25-bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
Ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, e per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente Relazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Novafeltria.

Il Responsabile del Settore
"Unità Operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero"
Dott. Rolando Rossi
(*documento firmato digitalmente*)

Allegato: Disciplinare del servizio/Capitolato d'oneri

COMUNE DI NOVAFELTRIA • RIMINI •

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Pesaro e Urbino

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVAFELTRIA

- Frazioni di Secchiano - Uffogliano – Perticara – Miniera –

- Disciplinare del servizio / Capitolato d'oneri -

DEFINIZIONI: nel presente documento (Disciplinare del servizio/Capitolato d'oneri, in seguito, per brevità, Capitolato) per "*Affidatario*" si intende la società in house MONTEFELTRO SERVIZI s.r.l. alla quale viene affidato in house il servizio di trasporto scolastico di cui al presente Capitolato mentre per "*Comune*" si intende il Comune di Novafeltria che affida all'*Affidatario* il servizio di trasporto scolastico di cui al presente Capitolato.

ART. 1 - OGGETTO AFFIDAMENTO

L'affidamento *in house* ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da eseguirsi nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano e di Perticara e di Miniera del Comune di Novafeltria per gli alunni residenti frequentanti le Scuole Statali dell'Infanzia e Primaria di Secchiano e di Perticara e Secondarie di I grado e di II grado (iscritti alle classi I e II) secondo quanto di seguito indicato; si precisa che il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I e di II grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale e compatibilmente agli orari del trasporto scolastico con quelli del trasporto pubblico locale. Alunni residenti in altri Comuni potranno usufruire del servizio solo a seguito di accordo tra le Amministrazioni comunali interessate.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire, da parte dell'*Affidatario,* nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in materia, con particolare riferimento alle seguenti fonti:

- artt. 1681 e 1682 del Codice Civile;
- D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (nuovo codice della strada) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e i.;
- D.M. n. 448/1991, D.Lgs. n. 395/2000, D.Lgs. n. 478/2001, D.M. n. 161/2005 e Decr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2011, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- L.R. n. 26/2001;
- L. n. 218/2003 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D.M. 18/04/1977 modificato ed integrato con D.M. 13/06/1985, D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
- D.M. 31/01/1997 "Nuove diposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva Circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997 n. 23;

- “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/09/2015.

L’*Affidatario* deve, comunque, usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del “buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile.

ART. 3 - CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di abbandono o di sospensione anche parziale o di altro inadempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato, il *Comune* potrà sostituirsi senza alcuna formalità all'*Affidatario* per l'esecuzione del servizio, con rimborso delle spese a carico del medesimo *Affidatario*.

Nello svolgimento del servizio l’*Affidatario* è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

Il servizio di trasporto scolastico è inoltre un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 146/1990, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali …". Pertanto, l’*Affidatario* si obbliga a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tali disposizioni, nonché le deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Il servizio dovrà essere prestato secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità e sulla base dei percorsi indicativi riportati negli allegati “A” e “B” al presente Capitolato, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

I percorsi di cui ai sopra citati allegati “A” e “B” sono indicativi: prima dell’inizio dell’anno scolastico la Giunta comunale approva, ai sensi del “Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico”, il “Piano dei Trasporti scolastici”, nel quale sono riportati i percorsi, le fermate e gli orari.

Rispetto a quanto sopra indicato le vie interessate ai percorsi potrebbero variare in relazione alle domande presentate od all’apertura di nuove strade nel territorio; a tal fine il *Comune* comunicherà all’*Affidatario* i nominativi e gli indirizzi dei richiedenti e le eventuali nuove strade aperte, sulla base dei quali l’*Affidatario* predisporrà, concordemente col *Comune*, il percorso giornaliero.

L’*Affidatario* dovrà comunicare il percorso definitivo, secondo gli accordi col *Comune*, indicando definitivamente i chilometri complessivi presuntivi da effettuarsi, nonché gli orari delle fermate, da comunicare ai genitori degli alunni prima dell’inizio dell’anno scolastico; percorsi che dovranno essere comunque definiti in modo da garantire la gestione sicura, razionale ed economica del servizio, con l'obiettivo di soddisfare l'intera domanda, ridurre al minimo la permanenza degli utenti sul mezzo e rispettare l'orario di ingresso ed uscita dalle scuole.

I percorsi definitivi (con relative fermate ed orari) saranno inclusi nel sopracitato “Piano dei trasporti scolastici”, che l’*Affidatario* dovrà attuare.

Il prelievo e la riconsegna degli alunni sono da effettuarsi di norma, alle fermate prestabilite identificate da apposite “paline” od alle fermate del trasporto pubblico locale, ovvero, dove non esistenti, in prossimità dell’abitazione degli alunni, salvo indicazioni diverse da parte del *Comune*. La salita e la discesa degli alunni dovranno essere regolate in modo che le dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il *Comune* declina fin da ora ogni responsabilità; la salita e la discesa a scuola dovranno essere effettuate all’interno delle aree antistanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria di Secchiano e di Perticara.

L’*Affidatario*, su richiesta del *Comune,* è tenuto a soddisfare le domande eventualmente pervenute successivamente alla definizione del percorso, salvo che le stesse non comportino problemi organizzativi, siano incompatibili col percorso già stabilito e col numero di trasportati, e/o comportino ritardi rispetto agli orari prestabiliti.

Gli alunni interessati al trasporto sono presuntivamente massimo n. 35 per le frazioni di Secchiano e di Uffogliano e massimo n. 20 per le frazioni di Perticara e Miniera.

Il servizio deve essere effettuato con la massima disponibilità e collaborazione con il *Comune,* con le scuole e con l'utenza.
Il rapporto con l'utenza, per quanto riguarda l'ammissione al servizio e la riscossione della tariffa per il servizio a domanda individuale, restano di competenza ed a carico del *Comune*.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha durata per il periodo coincidente con l'anno scolastico 2021/2022, con date di attivazione e sospensione come da calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità.
Il contratto potrà essere rinnovato solo in forma esplicita, previo accordo tra le parti con l'adozione degli atti formali necessari.
Alla scadenza del contratto l'*Affidatario* si impegna a proseguire nella gestione del servizio di trasporto scolastico anche nel caso di temporaneo mancato rinnovo dello stesso.

ART. 5 - PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'*Affidatario* con propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
L'*Affidatario* è tenuto alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice della strada e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti in materia di trasporto scolastico o che verranno successivamente emanate.

L' *Affidatario* dovrà tra l'altro assicurare le seguenti prestazioni, accollandosi i conseguenti oneri:

a) fornitura e guida degli automezzi per il trasporto degli alunni per tutti i giorni di apertura delle scuole, tramite autisti in possesso dei necessari requisiti di legge e di adeguata professionalità;
b) gestione dei mezzi: sono a carico dell'*Affidatario* e di sua responsabilità tutti gli interventi inerenti alla gestione e alla manutenzione dei mezzi, nessuno escluso;
c) la copertura assicurativa del personale utilizzato per il servizio;
d) le coperture assicurative indicate all'art. 9;
e) garantire la vigilanza e custodia degli alunni, per tutta la durata del trasporto, dal momento del prelevamento fino al momento della discesa a scuola o della presa in carico da parte delle famiglie *(per il servizio relativo ai bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia sarà prevista specifica sorveglianza da parte del Comune);*
f) svolgere il servizio nel rispetto degli orari indicati e con puntualità in rapporto all'orario di inizio e di conclusione delle lezioni;
g) avvertire le famiglie in caso di modifiche dei normali orari causa eventi imprevisti e dovrà fornire alle famiglie un proprio contatto per eventuali emergenze;
h) fornire al *Comune* il nominativo di un referente unico per contatti organizzativi e tecnici, quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con l'Ufficio scuola del *Comune* per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 16.30;
i) assicurare che a bordo di ciascun automezzo sia sempre presente l'elenco degli alunni da trasportare;
j) individuare una propria sede di riferimento presso il territorio del Comune di Novafeltria dotata di spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare possibili, eventuali, ritardi nell'esecuzione del servizio;
k) comunicare tempestivamente al *Comune* gli eventuali incidenti occorsi, anche se di minima rilevanza;

l) comunicare tempestivamente al *Comune* qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
m) garantire l'effettuazione del servizio in orari diversi da quelli programmati, eventualmente modificando i percorsi stabiliti, in caso di entrata e/o uscita degli alunni in orario diverso da quello previsto causa scioperi, riunioni sindacali o scolastiche che riguardino il personale di tutte le scuole;
n) svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo generale di vigilare sui minori;
o) osservare rigorosamente tutte le eventuali disposizioni emanate dalle competenti Autorità in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Modalità di comportamento del conducente del mezzo

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo deve sempre tenere un comportamento rispettoso ed adeguato all'età degli utenti; in particolare, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero dei posti a sedere consentito dalla carta di circolazione;
- assicurarsi che a bordo dell'automezzo i passeggeri stiano seduti;
- controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dal *Comune* per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- consegnare immediatamente al *Comune* oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione al *Comune*;
- regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il *Comune* declina ogni responsabilità;
- rispettare le fermate stabilite dal *Comune*;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal *Comune* all'*Affidatario*;
- segnalare al Servizio comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del *Comune;*
- assicurarsi, nel rispetto del "Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico", che, al momento della discesa, il minore sia ripreso in consegna dal genitore o da altra persona autorizzata, precisando che, in caso contrario, il minore dovrà rimanere in custodia dell'autista sull'automezzo e dovrà essere avvisata immediatamente la famiglia; qualora i familiari non provvedessero immediatamente a ritirare il minore, lo stesso sarà accompagnato al Comando della Polizia Municipale ovvero alle Forze dell'Ordine.

ART. 6 - AUTOMEZZI

Per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzati mezzi rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e s.m.e i. e dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997, ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e di ogni altra vigente norma in materia.
Gli automezzi adibiti al servizio dovranno avere altresì le seguenti caratteristiche:

a) per servizio nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano:
il mezzo dovrà avere una capienza rapportata al numero di passeggeri previsti e pertanto dovrà disporre di almeno n. 35 posti a sedere + n. 1 posto per accompagnatore adulto + autista ed avere dimensioni ed ingombro (lunghezza massima 7,650 m) compatibili con le caratteristiche delle strade interessate dai percorsi del trasporto scolastico; n. 1 posto dovrà essere dotato di cinture di sicurezza per alunni che presentano handicap/disabilità, eccetto la non deambulazione,

b) per servizio nelle frazioni di Perticara e di Miniera:
il mezzo dovrà avere una capienza rapportata al numero di passeggeri previsti e pertanto dovrà disporre di almeno n. 25 posti a sedere + n. 1 posto per accompagnatore adulto + autista ed avere dimensioni ed ingombro (lunghezza massima 7,150 m) compatibili con le caratteristiche delle strade interessate dai percorsi del trasporto scolastico; n. 1 posto dovrà essere dotato di cinture di sicurezza per alunni che presentano handicap/disabilità, eccetto la non deambulazione. Potrà essere altresì utilizzato automezzo con un numero inferiore di posti a sedere rispetto a quello sopraindicato (anche autovettura avente n. 7 posti + n. 1 posto di accompagnatore adulto + autista);

L'*Affidatario* garantisce che il servizio sarà espletato con automezzi rientranti nella categoria euro 2 o superiori delle direttive europee sulle emissioni di inquinanti dei veicoli ed immatricolati, per la prima volta, non prima dell'anno 1996.
I mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza. A bordo dei mezzi dovrà essere garantita la pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti (riscaldamento e/o condizionamento).
Il numero degli alunni presenti su ciascun automezzo dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.
L'*Affidatario* dovrà apporre sia sulla parte anteriore che sulla posteriore di ciascun automezzo idonei cartelli riportanti, in maniera visibile, la dicitura "Comune di Novafeltria - servizio trasporto scolastico".
L'*Affidatario*, inoltre, dovrà dotare ciascun automezzo di un telefono cellulare al fine di poter permettere contatti tempestivi da parte del *Comune*.
L'*Affidatario* dovrà provvedere all'adeguamento dei mezzi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'affidamento, senza alcun onere per il *Comune*.
In caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, è facoltà dell'*Affidatario* sostituire, per brevi periodi, l'automezzo con altro sempre rispondente a quanto indicato nel presente paragrafo e di caratteristiche pari o superiori; tali sostituzioni dovranno essere, tempestivamente, comunicate al *Comune*, illustrando le relative motivazioni.
L' *Affidatario* dovrà fornire al *Comune*:

- prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio, la descrizione dei mezzi che saranno adibiti al servizio di trasporto scolastico, con indicata, per ciascuno, la capienza, e copia della carta di circolazione, dalla quale risulti anche l'immatricolazione;
- l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino variazioni.

L'*Affidatario* comunica altresì al *Comune*, prima dell'inizio del servizio, le modalità operative che saranno seguite per l'immediata sostituzione dei mezzi adibiti al servizio in caso di loro rottura.
L'*Affidatario,* nel periodo di validità del contratto, potrà sostituire, previa autorizzazione del *Comune*, i mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico con altri mezzi sempre rispondenti a quanto indicato nel presente articolo e di caratteristiche pari o superiori a quelle dei mezzi precedentemente utilizzati.

ART. 7 - PERSONALE

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto al servizio gestito dall'*Affidatario* fanno capo esclusivamente allo stesso, pertanto nessun rapporto di lavoro viene instaurato tra il *Comune* e il suddetto personale.

Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso della patente di guida di tipo D, od altra patente di guida della categoria adeguata al mezzo adibito allo svolgimento del servizio, oltre al certificato di abilitazione professionale "CQC" (ovvero "CAP" in caso di utilizzo di autovettura) e dovrà tra l'altro osservare scrupolosamente quanto indicato all'art. 5.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla L. n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.Lgs. n. 39/2014 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; l'*Affidatario* dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

L'*Affidatario*, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto (e comunque prima dell'avvio del servizio) dovrà fornire al *Comune* l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di guida e del Certificato di abilitazione professionale ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i..

Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico, salvo cause di forza maggiore (malattie, infortuni, interruzione del rapporto di lavoro).

L'*Affidatario* si impegna a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa; i sostituti dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti.

Il personale addetto alla guida deve essere dotato di telefono cellulare idoneo per le chiamate di emergenza e per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all'*Affidatario* di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, l'*Affidatario*, il *Comune* o viceversa.

Il personale adibito al servizio non può prendere accordi con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, l'autista deve indirizzare gli stessi all'Ufficio Scuola del *Comune*.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione all'*Affidatario* che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al *Comune*, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

L'*Affidatario* deve rispettare tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, l'assicurazione dei lavoratori e la prevenzione infortuni, relativamente agli autisti incaricati a svolgere il servizio.

L'*Affidatario* è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali di categoria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'*Affidatario* non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

L'*Affidatario* è obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto. La mancata osservanza di tali norme costituisce motivo per la risoluzione del contratto.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente affidamento, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'*Affidatario*.
L'*Affidatario* si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto di propria competenza in relazione al servizio affidato (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.). A tal fine, si impegna a redigere ed a consegnare al *Comune* il documento di valutazione dei rischi relativi alle attività oggetto dell'affidamento, redatto ai sensi della normativa vigente in materia. L'*Affidatario* si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre al minimo i rischi previsti, incidenti sull'attività oggetto dell'affidamento, coordinandosi con il *Comune* e con gli Organi scolastici. I relativi costi sono interamente a carico dell'*Affidatario*.
Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'*Affidatario* è preposto, il *Comune* ha facoltà di richiedere all'*Affidatario* stesso la sostituzione degli autisti che, a suo esclusivo giudizio ancorché debitamente motivato, risultino non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio. In tal caso l'*Affidatario* dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre tre giorni dalla segnalazione.
L'*Affidatario* è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il *Comune* da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del *Comune* in qualità di ente affidante il servizio.
L'*Affidatario* si impegna, altresì, ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal "Codice di Comportamento dei dipendenti" del Comune di Novafeltria adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2014. A tal fine sarà cura del Servizio comunale competente trasmettere all'*Affidatario*, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto e del codice suddetto, per una loro completa e piena conoscenza. L'*Affidatario* si obbliga a trasmetterne copia ai propri collaboratori.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al "Codice di Comportamento dei dipendenti" del Comune di Novafeltria sopra richiamati può costituire causa di risoluzione contrattuale. Il *Comune*, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'*Affidatario* il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto, <u>devono esporre apposita tessera di riconoscimento</u> <u>corredata di fotografia</u>, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; la violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 59 e 60 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'*Affidatario* è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio.
L'*Affidatario* ai sensi degli artt. 1681 e seguenti del Codice Civile è interamente responsabile di ogni danno o infortunio conseguente o derivante dall'espletamento del servizio, sgravando in tal senso il *Comune* da ogni e qualsiasi responsabilità, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate (salita - discesa).

Qualsiasi disservizio imputabile a carenza dell'*Affidatario*, ivi compresi la carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature ed ai mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità dell'*Affidatario* stesso.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascun mezzo utilizzato dovrà essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.), ai sensi delle vigenti disposizioni normative (in particolare, L. n. 990/1969 e s.m.i. ora D. Lgs. n. 209/2005) con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione del mezzo utilizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone o per danni a cose ed animali, in misura unica non inferiore ad € 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00).
L'*Affidatario* dovrà altresì stipulare contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) relativamente allo svolgimento dell'attività di trasporto scolastico per i danni eventualmente arrecati a terzi, compresi gli alunni e gli accompagnatori trasportati, non rientranti nei danni da circolazione coperti dalla R.C.A., con un massimale unico (per sinistro, per danni a persone e cose) di almeno € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00).
Tali polizze, unitamente alle carte di circolazione dei mezzi utilizzati per il servizio, dovranno essere esibite prima dell'inizio del servizio.

ART 10 - CONTROLLI

Il *Comune* verificherà il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell'*Affidatario* nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITA' PAGAMENTI

All'*Affidatario*, quale remunerazione del servizio prestato, spetta un importo pari ai costi sostenuti per l'espletamento di detto servizio, quantificato in € 68.500,00 oltre IVA nei termini di legge.
Il suddetto corrispettivo s'intende comprensivo di qualunque costo sopportato dall'*Affidatario* per lo svolgimento di tutte le attività collegate all'erogazione del servizio affidato.
Il costo chilometrico è ottenuto dividendo il corrispettivo sopra indicato per il numero complessivo dei km. previsti per il periodo di validità del contratto (presuntivamente complessivi km. 14.410, per l'anno scolastico 2021/2022 e per tutti gli itinerari di cui agli allegati A e B).
Eventuali scostamenti fino al 20 % in più o in meno rispetto al chilometraggio sopraindicato non daranno luogo a variazioni del corrispettivo.
In caso di scostamenti del chilometraggio, in più o in meno, eccedenti il 20 %, si procederà (per quella parte dei chilometri eccedenti il 20 %) a conguaglio dei chilometri in eccesso o in difetto e del relativo corrispettivo (per il servizio di Perticara-Miniera l'eventuale aumento di chilometraggio conseguente ad utilizzo di mezzo avente un numero di posti a sedere inferiore a 25, non sarà considerato), applicando una tariffa pari alla tariffa risultante dividendo l'importo contrattuale per il numero totale dei km previsti per la durata dell'affidamento.
L'eventuale scostamento di cui sopra dovrà essere debitamente documentato e comunicato dall'*Affidatario* al *Comune* entro il mese di giugno.
Gli eventuali conseguenti conguagli saranno regolati con l'ultima fattura del periodo di riferimento; l'*Affidatario* dovrà comunque comunicare, di volta in volta, all'Ufficio Scuola del *Comune*, le variazioni sull'esecuzione del servizio (es. non effettuazione a causa di avversità atmosferiche, scioperi personale scuole, ecc..).
Il *Comune* erogherà all'*Affidatario* il corrispettivo di cui sopra + IVA ai sensi di legge, suddiviso in 5 liquidazioni bimestrali posticipate, di pari importo, a partire dal mese di settembre con termine a giugno, corrispondentemente all'anno scolastico, dietro presentazione di regolari fatture, corredate dell'indicazione dei chilometri percorsi nel bimestre.

Il pagamento, verificata la regolarità contributiva e fiscale, avverrà entro 30 gg. dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della fattura elettronica, la quale dovrà contenere gli elementi per la tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. e i..

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI

L'*Affidatario* dovrà essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni, licenze, o concessioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che *l'Affidatario* non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

ART. 14 - PENALI

L'*Affidatario* nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente *Capitolato*, la non effettuazione o l'incompleta esecuzione del servizio, consentono al *Comune*, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l'applicazione delle seguenti penali nella misura di:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio (escluse le cause di forza maggiore dimostrate);
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ritardo e irregolarità nell'espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero (escluse le cause di forza maggiore dimostrate);
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti indicati all'art. 7;
- 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 non preventivamente autorizzati;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc.);
- € 500,00 (cinquecento/00) per non ottemperanza tempestiva alla eliminazione delle disfunzioni degli inconvenienti segnalati.

E' fatta salva la facoltà per il *Comune* di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo.

Dette penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante all'*Affidatario*, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'*Affidatario* medesimo, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del *Comune* nei confronti dell'*Affidatario* per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'*Affidatario* rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Qualora si verifichino tre successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, il *Comune* potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra impresa.

ART. 15 – DECADENZA E RISULUZIONE

Il *Comune* si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione automatica del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile in caso di grave inadempimento.

Si potrà pronunciare, inoltre, la decadenza dell'affidamento con conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione;
b) abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio;
c) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
d) grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
e) dichiarazione di fallimento, ovvero sottoposizione ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
f) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
g) violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dal "Codice di Comportamento dei dipendenti" del Comune di Novafeltria da parte del personale dell'*Affidatario* e/o di propri collaboratori.

ART. 16 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'*Affidatario* si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. e i., ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, l'*Affidatario* si obbliga a comunicare, nei tempi previsti, eventuali integrazioni o modifiche relative ai dati trasmessi.
L'*Affidatario* si impegna ad inserire nel contratto con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla citata L. n. 136/2010.
L' *Affidatario* è tenuto a dare immediata comunicazione, al *Comune* ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini, della notizia dell'inadempimento della propria controparte, a qualunque titolo interessata all'affidamento in oggetto, agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per consentire al *Comune* di verificare che nei contratti sottoscritti dall'*Affidatario* con soggetti terzi sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assumi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, l'*Affidatario* è tenuto ad inviare al *Comune* copia dei medesimi contratti.

ART. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'*Affidatario* è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto o della cessione di tutto o parte dello stesso, ai sensi di legge, salvo l'obbligo del preavviso, tramite PEC, di almeno quattro mesi, qualora il *Comune* intendesse provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio affidato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore ovvero se dovesse rimodulare sostanzialmente il servizio per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche e/o per il venir meno dell'utenza.
Dalla data di efficacia del recesso, l'*Affidatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al *Comune.*
In caso di recesso l'*Affidatario* ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

L'*Affidatario* può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice Civile.

ART. 18 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Qualora a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 o per altre cause di forza maggiore, le scuole, in seguito all'adozione di provvedimenti da parte delle compenti Autorità, fossero chiuse e/o ne fosse sospesa l'attività didattica, il servizio affidato sarà automaticamente sospeso, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del *Comune*. L'*Affidatario* nulla potrà pretendere dal *Comune* per una conseguente riduzione delle prestazioni richieste in relazione a quanto sopra.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 20 - CONTROVERSIE.

Fatta salva la possibilità di addivenire ad accordo bonario ovvero di raggiungere una eventuale transazione, le parti escludono la possibilità di demandare la risoluzione di eventuali controversie alla decisione di apposito Collegio Arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale è competente il Foro di Rimini.

ART. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si fa espresso rinvio al Codice civile e alla normativa vigente in materia.

ART. 22 - SPESE

Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto e consequenziale ad essa, nessuna eccettuata od esclusa, è a carico dell'*Affidatario*.
L'*Affidatario* assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'affidamento del servizio di cui trattasi con rinuncia alla rivalsa.

Novafeltria, 10/08/2021

Il Responsabile del Settore
"Unità operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero"
Dott. Rolando Rossi

..

Allegato "A"
ITINERARI INDICATIVI - Frazioni di Secchiano e di Uffogliano

PERCORSO "1"
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale dell'Infanzia di Secchiano, la Scuola Statale Primaria di Secchiano e Scuole Secondarie di I e di II grado (*)

Percorso "1" (andata e ritorno), VIE: Scuole (piazza Cappelli n. 4/a) - Piazza Cappelli – SP Marecchiese – A.Volta – loc. Cantina - A.Volta – SP Marecchiese – Uffogliano (Ponte S.Maria Maddalena) - Uffogliano (Cà Taurigi) – Uffogliano (Ponte S.Maria Maddalena) - SP Marecchiese – Pio La Torre – Leonardo da Vinci - Le Cuti (Cà della Modella/ Galilei) - A.Volta – SP Marecchiese – Poggiale – Del Parco – delle Querce- Poggetto di Sotto – La Stazione - SP Marecchiese – Padre Balducci – Don Milani –SP Marecchiese – Piazza Cappelli – Scuole	
Periodo	Come da calendario scolastico della Scuola Primaria
Frequenza	6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato
Corse giornaliere	n. 2 (entrata ed uscita scuola)
Inizio servizio mattino – presuntivamente	ore 6:50
Fine servizio mattino (inizio lezioni a scuola)	ore 8:00 (**)
Inizio servizio all'uscita della Scuola Primaria/Infanzia	ore 13:00 (***)
Fine servizio relativo all'uscita scuole	ore 14:10 circa
Previsione alunni da trasportare	max n. 35
Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e ritorno)	km 43,3
Computo km per ciascun anno scolastico: km 43,3 x n. 206 giorni di scuola	**km 8.920** (arr.)

(*) il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I e di II grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale
(**) la discesa degli alunni a scuola dovrà avvenire circa 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, previsto, attualmente, alle ore 8:00
(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alle Scuole almeno 10 minuti prima dell'uscita degli alunni, prevista, attualmente, alle ore 13:00

PERCORSO "2"
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale dell'Infanzia di Secchiano

Percorso "2" (andata e ritorno), VIE: Scuole (piazza Cappelli n. 4) - Piazza Cappelli – SP Marecchiese – Uffogliano (zona Chiesa Ponte S.Maria Maddalena) – SP Marecchiese - A.Volta - Poggiale – Poggetto di sotto – La Stazione – SP Marecchia – Balducci – Don Milani - SP Marecchiese – Piazza Cappelli – Scuole	
Periodo	Nel mese di giugno, per i giorni successivi alla chiusura della Scuola Primaria e come da calendario scolastico della Scuola dell'Infanzia
Frequenza	5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì
Corse giornaliere	n. 2 (entrata ed uscita scuola)
Inizio servizio mattino - presuntivamente	ore 7:30
Fine servizio mattino (arrivo a scuola)-circa	ore 8:10
Inizio servizio all'uscita della Scuola dell'Infanzia	ore 13:00 (*****)
Fine servizio relativo all'uscita scuola infanzia	ore 13:40 circa
Previsione alunni da trasportare	max n.35

Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e ritorno)	km 18,5
Computo km per ciascun anno scolastico: km 18,5 x n. 17 giorni di scuola (******)	**km 315** (arr.)

(*****) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell'uscita degli alunni, prevista attualmente, alle ore 13:00

RIEPILOGO CONTEGGIO CHILOMETRI

PERCORSO "1": km 8.920 per l'anno scolastico

PERCORSO "2": km 315 per l'anno scolastico

Km complessivi per l'anno scolastico: n. 9.235

NOTA: non saranno calcolati i percorsi di trasferimento dalla rimessa all'inizio delle linee e viceversa.

Allegato "B"
ITINERARI INDICATIVI - Frazioni di Perticara e Miniera

PERCORSO "1"
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale Primaria di Perticara e Scuole Secondarie di I e di II grado e la Scuola Statale dell'Infanzia di Perticara (*)

PERCORSO "1" (andata e ritorno), VIE: Maestri del Lavoro n. 9 (Scuole), Del Calcinaio, Trieste, D.Raggi, Serra di Tornano n. 284 (Comune Mercato Saraceno), Raggi, Casalecchio, Raggi, Trieste, Del Calcinaio, Maestri del Lavoro n. 9 (Scuole), Del Calcinaio, Circonvallazione, Crispi, Donegani, Cà de Masi, Donegani, Donegani (civico n. 141), Crispi, G.Magnico, Circonvallazione, Del Calcinaio, Maestri del Lavoro (Scuole)	
Periodo	Come da calendario scolastico della Scuola Primaria
Frequenza	6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato
Corse giornaliere	n. 2 (entrata ed uscita scuola)
Inizio servizio mattino – presuntivamente	ore 7:00
Fine servizio mattino (inizio lezioni a scuola)	ore 8:00 (**)
Inizio servizio all'uscita della Scuola Primaria	ore 13:00 (***)
Fine servizio relativo all'uscita scuole	ore 14:00 circa
Previsione alunni da trasportare	max n. 20
Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e ritorno)	km 23,4
Computo km per ciascun anno scolastico: km 23,4 x n. 205 giorni di scuola	km 4.797

(*) il trasporto degli alunni delle Scuole Secondarie di I e di II grado è limitato al raggiungimento della prima utile fermata del trasporto pubblico locale

(**) la discesa degli alunni a scuola dovrà avvenire circa 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, previsto, attualmente, alle ore 8:00

(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell'uscita degli alunni, prevista, attualmente, alle ore 13:00

PERCORSO "2"
Trasporto alunni frequentanti la Scuola Statale dell'Infanzia di Perticara

PERCORSO "2" (andata e ritorno), VIE: Maestri del Lavoro n. 9 (Scuole), Del Calcinaio, Trieste, D.Raggi, Serra di Tornano n. 284, Raggi, Casalecchio, Raggi, Trieste, Del Calcinaio, Maestri del Lavoro n. 9 (Scuole), Del Calcinaio, Circonvallazione, Crispi, Donegani, Crispi, Magnico, Crispi, Circonvallazione, Del Calcinaio, Maestri del Lavoro (Scuole)	
Periodo	Mese di giugno: per i giorni successivi alla chiusura della Scuola primaria e come da calendario scolastico della Scuola dell'Infanzia.
Frequenza	5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì
Corse giornaliere	n. 2 (entrata ed uscita scuola)
Inizio servizio mattino - presuntivamente	ore 7:00
Fine servizio mattino (arrivo a scuola)-circa	ore 8:00
Inizio servizio all'uscita della Scuola dell'Infanzia	ore 13:00 (***)
Fine servizio relativo all'uscita scuole	ore 14:00 circa
Previsione alunni da trasportare	max n. 20
Lunghezza percorso giornaliero (totale andata e ritorno)	km 21

Computo km per ciascun anno scolastico: km 21 x n. 18 giorni di scuola	km 378

(***) il mezzo dovrà essere parcheggiato davanti alla Scuola almeno 10 minuti prima dell'uscita degli alunni, prevista attualmente, alle ore 13:00

RIEPILOGO CONTEGGIO CHILOMETRI
PERCORSO "1": km 4.797 per l'anno scolastico
PERCORSO "2": km 378 per l'anno scolastico
Km complessivi per l'anno scolastico: n. 5.175
NOTA: non saranno calcolati i percorsi di trasferimento dalla rimessa all'inizio delle linee e viceversa

==========

RIEPILOGO GENERALE CHILOMETRI PREVISTI:

- Itinerari frazioni Secchiano e Uffogliano Km 9.235 (di cui all'allegato "A")
- Itinerari frazioni Perticara e Miniera Km 5.175 (di cui all'allegato "B")

per un totale di complessivi **Km 14.410.**